



Decisione n. 1303 dell'8 gennaio 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 12 novembre 2018, in relazione al ricorso n. 1839, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato in data 28 dicembre 2009 n. 125 azioni della Banca... (di seguito la Vecchia Banca), poi sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 nel novembre 2015, per un controvalore complessivo di € 4.248,25, a tal fine avvalendosi dei servizi di investimento della stessa Banca. Il ricorrente contesta che la Vecchia Banca non lo abbia al tempo correttamente informato in merito all'esistenza di una situazione di conflitto di interesse, per avere la Vecchia Banca prestato un servizio di investimento su azioni di propria emissione. Inoltre, contesta la

mancata informazione sulle caratteristiche ed i rischi insiti in tali azioni, anche con specifico riferimento alla circostanza che esse non erano quotate su un mercato regolamentato e presentavano una condizione di illiquidità. Infine, il ricorrente contesta la non adeguatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, anche avuto riguardo al fatto che al tempo della profilatura MiFID egli aveva dichiarato di avere un obiettivo di investimento compatibile esclusivamente con titoli facilmente liquidabili. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede la restituzione dell'intero capitale investito.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via pregiudiziale, egli eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, anzitutto per il fatto che la Vecchia Banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'azienda bancaria ceduta a un ente ponte (la Nuova Banca), successivamente incorporato dall'odierno resistente. Ciò premesso, egli contesta che il ricorrente possa far valere nei confronti della Nuova Banca (e quindi anche nei confronti dello stesso resistente nella sua qualità di società incorporante la Nuova Banca) un proprio eventuale credito restitutorio o risarcitorio eventualmente vantato nei confronti della Vecchia Banca a causa di violazioni delle regole di condotta nella prestazione di servizi d'investimento. Infatti, a giudizio del resistente, gli eventuali debiti restitutori o risarcitori della Vecchia Banca nei confronti di propri azionisti o obbligazionisti subordinati non sarebbero stati ceduti alla Nuova Banca, ma rimasti in capo alla Vecchia Banca posta in risoluzione. A giudizio del ricorrente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto delle regole europee in materia di risoluzione di imprese bancarie, così come attuate nel nostro ordinamento, e del provvedimento della Banca d'Italia del novembre 2015, di determinazione del perimetro dell'azienda bancaria oggetto di cessione (asseritamente escludente, appunto, ogni eventuale debito restitutorio o risarcitorio nei confronti di azionisti o obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca). Nel merito, il resistente contesta che la Vecchia Banca abbia prestato servizio di consulenza, essendosi limitata a dare esecuzione a un ordine di acquisto disposto autonomamente dal ricorrente. Nondimeno, il resistente rileva che l'operazione era comunque appropriata rispetto al profilo del ricorrente, che aveva già acquistato in passato azioni della Vecchia Banca e dichiarato in

occasione della profilatura MiFID di conoscere le azioni quale tipologia di strumenti finanziari. Inoltre, egli contesta che il ricorrente non sia stato informato circa l'esistenza di un conflitto di interesse, a questo proposito precisando che il ricorrente aveva disposto un ordine telefonico e che in quell'occasione era stato informato in tal senso, come confermato, oltre che dalla registrazione audio dell'ordine, anche da quanto riportato nel modulo predisposto in quella stessa occasione. Infine, il resistente contesta che il ricorrente non fosse stato reso edotto in merito alle caratteristiche e ai rischi propri delle azioni della Vecchia Banca, rilevando in particolare che egli aveva già acquistato tali azioni in passato e, quindi, si deve presumere che egli fosse consapevole del rischio che si assumeva. Ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato perché infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, il ricorrente contesta l'inammissibilità del ricorso, rilevando che la Nuova Banca è succeduta anche nei debiti restitutori/risarcitori della Vecchia Banca nei confronti di propri clienti per violazioni del quadro normativo di settore. Inoltre, il ricorrente contesta di essere stato informato al tempo dell'esistenza di una situazione di conflitto di interessi e della circostanza che le azioni della Vecchia Banca non fossero quotate su un mercato regolamentato, rilevando che neanche dalla registrazione audio prodotta dal resistente risulta che queste informazioni siano state messe nella sua disponibilità. Infine, egli insiste sull'inadeguatezza o inappropriatezza dell'operazione rispetto al suo profilo, conclusivamente reiterando la sua domanda di accoglimento del ricorso in esame.

4. Nelle repliche finali, il resistente insiste sull'inammissibilità/infondatezza del ricorso per il proprio difetto di legittimazione passiva. Inoltre, contesta che sia imputabile alla Vecchia Banca alcuna violazione delle regole di condotta nella prestazione del servizio di investimento, in particolare ribadendo che l'operazione di che trattasi è stata disposta su autonoma iniziativa del ricorrente, che aveva ricevuto al tempo tutte le informazioni pertinenti in occasione della sottoscrizione del contratto quadro (sia con riferimento all'esistenza di un conflitto di interessi, che con riferimento al rischio di liquidità). Il resistente, insiste, quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente, nella sua qualità di società incorporante la Nuova Banca alla quale è stata trasferita l'azienda bancaria della Vecchia Banca. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, in casi consimili il cessionario risponde anche dei debiti relativi all'azienda ceduta che non risultino dalle scritture contabili, quali quelli della specie. Inoltre, l'esclusione della responsabilità del cessionario non può essere ricavata dalla normativa europea, così come recepita nell'ordinamento italiano, da essa emergendo che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della banca risolta non possono vantare pretesa alcuna nei confronti dell'ente ponte in tale loro qualità, ma non anche che sia inglobato in esso anche un eventuale credito risarcitorio vantato da un cliente della banca risolta; credito, quest'ultimo, che si presenta come autonomo e distinto rispetto a quello proprio dell'azionista o obbligazionista subordinato in quanto tale. Infatti, questo credito risarcitorio può essere esercitato (in ipotesi) anche dopo che sono state rivendute le azioni o le obbligazioni contestate. Inoltre, esso può riguardare l'acquisto di titoli diversi dalle azioni o dalle obbligazioni subordinate della Vecchia Banca. Ciò premesso, rileva il Collegio che dal tenore letterale del provvedimento della Banca d'Italia del novembre 2015, di cessione dell'azienda bancaria, non si può dedurre la volontà di escludere dagli effetti della cessione gli eventuali debiti risarcitori vantati da clienti della Vecchia Banca. Anzi, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di tale provvedimento pare più ragionevole desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività ivi espressamente indicate, tra le quali non figurano tuttavia anche debiti risarcitori quale quelli di cui qui si discute.

2. Ciò premesso, nel merito rileva il Collegio che l'odierno ricorso è fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

E' fondata e assorbente rispetto a ogni altro profilo violativo sollevato dal ricorrente la contestazione relativa alla non corretta informazione ricevuta dalla Vecchia Banca sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni di che trattasi. Infatti, dalla documentazione prodotta dalle parti non risulta,

anzitutto, che la Vecchia Banca abbia informato il ricorrente al tempo dell'acquisto che le proprie azioni non erano quotate su un mercato regolamentato. Inoltre, non risulta che la Vecchia Banca abbia fornito al ricorrente, in questa stessa occasione, le specifiche informazioni richieste dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione di titoli illiquidi del marzo 2009. In particolare, rileva il Collegio che non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di informazione di che trattasi il mero fatto che la Vecchia Banca abbia consegnato al ricorrente al tempo della sottoscrizione del contratto quadro il documento sui rischi generali degli investimenti finanziari. Piuttosto, la Vecchia Banca avrebbe dovuto fornire informazioni sul tipo specifico di strumento finanziario oggetto del servizio di investimento al tempo della conclusione dell'operazione contestata. Inoltre, la circostanza che il ricorrente avesse già precedentemente investito in azioni della Vecchia Banca non è tale da escludere la responsabilità della Vecchia Banca per non avere informato in modo adeguato il ricorrente sulle caratteristiche e i rischi di queste azioni, né si può solo per effetto di ciò ritenere che il ricorrente fosse già a conoscenza di tutte le informazioni utili per pervenire ad una consapevole scelta d'investimento. Inoltre, egli aveva chiaramente indicato nella scheda MiFID il proprio obiettivo di investire solo in prodotti di agevole liquidabilità. Ne consegue, allora, che il mancato e corretto adempimento da parte della Vecchia Banca dei propri obblighi informativi abbia compromesso il processo valutativo e conoscitivo del ricorrente necessario per effettuare in investimento concretamente consapevole.

3. Ciò essendo, rileva allora il Collegio che, nel caso di specie, ritenuto provato che la Vecchia Banca non abbia adempiuto correttamente agli obblighi informativi e comportamentali nei confronti del cliente (anche alla luce dell'obiettivo di investimento da egli dichiarato, come risultante dalla relativa scheda MiFID), può ragionevolmente ritenersi che il ricorrente stesso, ove correttamente, informato, non si sarebbe determinato nel senso di procedere con l'esecuzione dell'operazione. Pertanto, egli ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alla somma investita (€ 4.248,25), stante che il valore attuale delle azioni, a causa dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Banca, è oramai pari zero.

Questa somma deve rivalutata dalla data dell'acquisto alla data della decisione, per € 463,06, e maggiorata di interessi legali dalla data della decisione a quella del pagamento.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 4.711,31, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi